

ERRATA CORRIGE

Per un errore tipografico il testo delle pagine 391-392 non è stato correttamente riprodotto. Si riporta di seguito la versione corretta.

Istituisco erede del mio patrimonio, nella quota di ... (ovvero a titolo universale o mediante institutio ex re certa o, ancora, divisione del testatore), il sig. ... (indicazione del nome e cognome e di eventuali altri dati necessari all'inequivoca identificazione del beneficiario, figlio, nipote ex filio o coniuge del testatore, ai sensi dell'art. 625 cod. civ.), interdetto o minore di età ex art. 692, comma 2, cod. civ.

Dispongo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 692 cod. civ., l'obbligo per l'istituito sig. ... di conservare e restituire, alla sua morte, quanto ricevuto a titolo di eredità, (ovvero: il seguente bene ...), a favore della persona o dell'ente (ovvero a favore del signor ... o dell'Ente '...'), che, sotto la vigilanza del tutore, avrà, ovvero avranno avuto cura di lui, fino al momento della sua morte, secondo i seguenti criteri ... (indicazione dei criteri secondo cui la cura all'interdetto deve essere prestata).

La detta sostituzione si intende fatta a titolo di ... (eredità o legato).

Tale ultima precisazione risulta opportuna, atteso che la sostituzione fedecommissaria può essere a titolo di eredità, cioè in una quota del patrimonio, ovvero in specifici beni, vale a dire a titolo di legato. Inoltre, potrebbe accadere che vi sia coincidenza tra la chiamata dell'istituito e quella del sostituito, tutti e due eredi ovvero tutti e due legatari; ovvero che non vi sia, l'uno erede e l'altro legatario o viceversa.

■ 12.4. Fedecommissario *de residuo* (o *de eo quod supererit*)

Il fedecommissario *de residuo* consiste nella disposizione con cui il testatore non impone l'obbligo di conservare, ma solo di restituire ciò che resta dei beni ereditari al momento della sua morte.

Esso è valido nei limiti in cui è valida la sostituzione fedecommissaria.

La formula può essere la seguente:

Istituisco erede del mio patrimonio, nella quota di ... (ovvero a titolo universale o mediante institutio ex re certa o, ancora, divisione del testatore), il sig. ... (indicazione del nome e cognome e di eventuali altri dati necessari all'inequivoca identificazione del beneficiario, figlio, nipote ex filio o coniuge, ai sensi dell'art. 625 cod. civ.), interdetto.

Egli potrà disporre dei beni ereditari come desidera, con il solo obbligo di restituire, alla sua morte, quanto resterà di essi a favore della persona o dell'ente, ovvero delle persone o degli enti (ovvero a favore del sig. ...), che, sotto la vigilanza del tutore, avrà, ovvero avranno, avuto cura di lui, fino al momento della sua morte, secondo i seguenti criteri ... (indicazione dei criteri secondo cui la cura all'interdetto deve essere prestata).

La detta sostituzione si intende fatta a titolo di ... (eredità o legato).